

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1197-A

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE BONORA)

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato
e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione della CEE, subito dopo l'entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha chiesto a più riprese al Governo italiano chiarimenti circa la compatibilità del regime di aiuti predisposti dalla citata legge con il Trattato CEE e con le regole comunitarie in materia di concorrenza, muovendo contestazioni in merito alle forme ed all'entità degli incentivi a favore delle attività produttive.

In primo luogo la Commissione ha contestato l'estensione territoriale degli aiuti indicata dalla legge per il Mezzogiorno, non ravvisando situazioni di sviluppo economico anormalmente basso o gravi forme di disoccupazione o altre ragioni sufficienti a ritenere compatibile con il mercato comune l'incentivazione di attività produttive in alcune province che, se conservata, creerebbe ostacoli alla concorrenza nel mercato comune.

Nonostante gli scambi di informazioni ed i contatti diretti tra le autorità italiane e quelle comunitarie, si è giunti all'apertura formale della «procedura d'infrazione», prevista dall'articolo 93, comma 2, del Trattato CEE (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, NC 259/2 del 29 settembre 1987) conclusasi con la Decisione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, in virtù della quale sono state individuate alcune aree «marginali» destinate ad essere espulse gradualmente dal sistema delle incentivazioni (Roma ed Ascoli Piceno dal 1990, Latina e Rieti dal 1992). Fino alle scadenze fissate queste province potranno continuare ad usufruire solo delle agevolazioni di minore entità previste dal Testo Unico delle leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978) e dalla legge n. 183 del 1976. Per la provincia di Frosinone gli aiuti possono essere accordati senza limiti quantitativi e normativi in via transitoria fino al 31 dicembre 1990 e successivamente in misura non superiore al 30% della spesa per investimenti.

La Commissione ha deciso inoltre che, in relazione al diverso grado di sviluppo, l'aiuto dello Stato deve essere variamente modulato; che talune agevolazioni (come la garanzia sussidiaria dello Stato a favore di imprese industriali nel caso di mancata riscossione di crediti derivanti da transazioni commerciali con l'estero, di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della legge n. 64 del 1986 e le tariffe di trasporto agevolate di cui all'articolo 17, paragrafi 11, 12 e 13 della stessa legge) sono incompatibili con il mercato comune e debbono essere soppresse; che altre (come gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978) possono essere concesse in via transitoria e precisamente: fino al 31 dicembre 1990 per le province di Frosinone, Ascoli Piceno e Roma; fino al 31 dicembre 1992 per le province di Latina e Rieti e fino al 31 dicembre 1993 per le altre province; che altre agevolazioni (come i fondi di finanziamento dell'innovazione a favore di piccole e medie imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 4; le commesse pubbliche di cui all'articolo 17, paragrafi 14, 15, 16 e 17, e la garanzia dei cambi di cui all'articolo 17, paragrafo 5) possono frattanto essere accordate ma con riserva.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee N.L. 143/38 del 10 giugno 1988 della decisione finale della Commissione CEE sulla procedura d'inchiesta relativa al regime di aiuti nel Mezzogiorno d'Italia ha aperto ufficialmente il periodo di due mesi entro i quali il Governo italiano deve compiere gli atti necessari per il recepimento della decisione stessa nella normativa interna.

Il provvedimento adottato dal Governo in data 11 luglio 1988 (decreto-legge n. 258) non si limita ad un puro e semplice recepimento della decisione (articolo 1), ma:

a) rilevato che le autorità comunitarie hanno posto limiti temporali e quantitativi, ma non procedurali, dispone che la concessione degli incentivi ritenuti compatibili avvenga comunque adottando le nuove e più agevolate

procedure previste dalla legge n. 64/86 (articolo 2);

b) considerato l'obbligo imposto dalla Commissione, sopprime immediatamente misure come la garanzia sussidiaria dello Stato per la mancata riscossione di crediti all'esportazione e le tariffe di trasporto agevolate ed elimina progressivamente, secondo la temporizzazione imposta dall'articolo 7 della decisione CEE, gli sgravi contributi alle imprese di trasformazione agroalimentari (articolo 3);

c) visto l'articolo 11 della decisione, che prevede l'adozione da parte dello Stato italiano di misure idonee ad adeguare la disciplina nazionale alla sentenza della CEE, prevede l'emanazione in tempi brevi (60 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge) di una serie di provvedimenti amministrativi collaterali sia per il sostegno degli investimenti già programmati, sia per la definizione dell'intensità di incentivazione per la provincia di Frosinone, sia per l'adozione di ogni altra misura occorrente a conformare la normativa italiana a quella comunitaria (articolo 4).

Da tutta la vicenda sommariamente descritta, nella quale il Governo ha comunque difeso le scelte dettate dal legislatore con la legge n. 64 del 1986, emergono le seguenti considerazioni:

a) nel rapporto con la CEE si è prodotta una situazione di incertezza nell'applicazione della legge n. 64 nei territori e negli interventi sottoposti alla procedura di cui all'articolo 92 del Trattato; tale incertezza può avere contribuito a rallentare l'incentivazione delle attività produttive;

b) gli orientamenti della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli aiuti regionali con le regole del mercato comune vanno attentamente vagliati; infatti, mentre i poteri che in materia il Trattato CEE assegna alla Commissione sono fuori discussione, possono essere sempre rivisti i criteri ed i parametri prescelti per valutare quali debbano

essere le zone escluse dagli aiuti o quelle che ne possono beneficiare a termine o in misura ridotta;

c) a seguito della Decisione del 2 marzo 1988 la geografia dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno viene sensibilmente modificata; peraltro, la modulazione degli aiuti in relazione al grado di sviluppo relativo delle varie zone è già consentita dalla citata legge n. 64 e viene attuata con deliberazioni del CIPE;

d) l'armonizzazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno con le regole comunitarie costituisce un impegno ed una necessità anche in vista della scadenza del 31 dicembre 1992; si tratta, da un lato, di procedere alle modificazioni della legge n. 64 conseguenti alla Decisione C(88)/318 del 2 marzo 1988 e, dall'altro, di adeguare, comunque, la legislazione meridionalistica alle misure comunitarie e nazionali finalizzate alla realizzazione del mercato interno.

La Commissione bilancio propone all'Assemblea tre emendamenti.

Con il primo si chiarisce che i criteri e le procedure a cui si fa riferimento, nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto, sono quelli fissati in sede di applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64. Si tratta di una precisazione di carattere formale che consente tuttavia una applicazione puntuale della norma, nell'ambito della decisione della Commissione CEE.

Con il secondo emendamento si integra la previsione del testo del decreto con riferimento anche alla situazione delle province di Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti.

Il terzo emendamento chiarisce che la relazione prevista dall'articolo 10 della decisione CEE/88/318, del 2 marzo 1988, sarà predisposta e presentata annualmente, dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e trasmessa sia alla Commissione delle Comunità europee sia al Parlamento italiano, entro la fine di giugno.

BONORA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

27 luglio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI

proposti dalla Commissione al testo del decreto-legge

Art. 2.

Al comma 3, dopo la parola: «procedure», aggiungere le seguenti: «fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... Le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e al testo unico degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, nelle province di Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti sono concesse normalmente, salvo riesame, entro il 31 dicembre 1990, della situazione socio-economica di dette province da parte della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 1 e 7 della Decisione CEE/88/318 del 2 marzo 1988».

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

«1. La relazione prevista all'articolo 10 della Decisione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sarà predisposta e presentata alla Commissione delle Comunità europee ogni anno, e al Parlamento italiano entro la fine di giugno, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1988.

Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a recepire, nel nostro ordinamento giuridico, i contenuti della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sul regime di aiuti per il Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Con il presente decreto la decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, relativa alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, riceve piena ed intera esecuzione.

Articolo 2.

1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attività produttive, sono attuati alle condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dagli articoli 9, 10, 12 e 14, commi 3 e 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, saranno applicati, nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensità non superiore al 30 per cento.

3. Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le

agevolazioni finanziarie contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico di cui al comma 2, fermi restando i nuovi criteri e procedure.

Articolo 3.

1. La disposizione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE fino al 31 dicembre 1993. Restano fermi i termini più brevi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

2. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17, commi 11, 12 e 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, non competono sui trasporti dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE.

3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è abrogato.

Articolo 4.

1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il CIPI assume comunque, a norma del comma 1, le determinazioni occorrenti:

a) per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone di cui all'articolo 2, comma 2;

b) per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1988.

COSSIGA

DE MITA - GASPARI - COLOMBO -
AMATO - BATTAGLIA - LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.